

STATUTO

dell'Associazione

“NOI Primiero & Vanoi - APS”

Art. 1 - Natura dell'Associazione

E' costituita, con sede in Primiero San Martino di Castrozza (TN), in viale Marconi numero civico tre, l'Associazione di Promozione Sociale, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 35, denominata **“NOI Primiero & Vanoi - APS”**, di seguito detta più semplicemente Associazione.

Essa opera nell'ambito locale delle **Unità Pastorali di**

- Unità Pastorale Soprapieve - costituita tra le parrocchie di: Fiera di Primiero, Sagron, San Martino di Castrozza, Siror, Tonadico, Transacqua
- Unità Pastorale dei Santi Pietro e Paolo e San Giorgio - costituita tra le parrocchie di: Imer, Mezzano
- Unità Pastorale del Vanoi - costituita tra le parrocchie di: Caoria, Canal San Bovo, Prade, Ronco Cainari, Zortea

con autonomia statutaria, organizzativa, contabile e patrimoniale; e potrà svolgere attività associative anche in sedi dislocate nelle Parrocchie costitutive delle Unità Pastorali.

L'Associazione può chiedere l'affiliazione a una Rete Nazionale di promozione Sociale, attraverso l'Associazione Territoriale di riferimento; tale scelta comporta l'esercizio delle prerogative e l'assunzione degli impegni previsti dallo Statuto dell'Associazione Territoriale e di quello della Rete Nazionale alle quali è affiliata. L'Associazione, che ha durata illimitata e struttura democratica, svolge attività di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.

Art. 2 – Finalità dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e di erogazione di servizi, e iscritta alla sezione “Associazioni di Promozione sociale” nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, o, fino alla istituzione dello stesso, e per iniziativa della Presidenza dell'ente nazionale a cui aderisce, al Registro nazionale del Terzo settore presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

In particolare, l'Associazione:

- a) favorisce la formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente fondato sui valori del Vangelo e sulla visione cristiana dell'uomo e della società;
- b) dà impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;
- c) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare la vita e la storia con riferimento costante al Vangelo;
- d) pone attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Per il perseguimento di fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati; inoltre, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 agosto 2017.

Art. 3 - Attività di interesse generale

L'Associazione svolge ogni tipo di attività per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, delle pari opportunità ed eguaglianza di soci e associati e dell'elettività alle cariche associative.

L'Associazione potrà perseguire le seguenti finalità di interesse generale, che si elencano a titolo non esaustivo:

1. (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

2. (k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

3. (l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

4. (q) altre attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi;

5. (t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

6. (u) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, o altre attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 agosto 2017;

7. (v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate dal presente articolo purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenuto conto e in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività.

A tal fine, l'Associazione:

a) organizza e gestisce strutture di vario genere, come: centri polivalenti, servizi culturali, ricreativi, sportivi, turistico-sociali, teatrali, musicali, mass-mediali;

b) favorisce l'educazione al servizio dei tesserati attivando iniziative e strutture di volontariato in risposta ai bisogni dei tesserati stessi e alle istanze del territorio;

c) cura la formazione culturale extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione dei propri tesserati, per un loro fattivo inserimento nelle

dinamiche sociali;

d) opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi turistici, atti a sviluppare la partecipazione dei propri tesserati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona;

e) valorizza le forme espressive, artistiche e di comunicazioni proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione e di circoli culturali cinematografici; favorisce anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni;

f) promuove il libero associazionismo sportivo amatoriale attraverso l'organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici e dirigenti, di centri di formazione motoria e sportiva; promuove iniziative e attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap; opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi.

Nell'attivazione di iniziative e nella gestione di servizi di formazione, di volontariato, sportivi, culturali e ricreativi, l'Associazione opera nell'ambito della legislazione sulle singole materie, conformandosi e attivando le strutture previste dalla stessa.

Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre:

- svolgere attività editoriali a servizio dei propri scopi istituzionali nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

- acquistare, condurre in locazione e gestire strutture, aree e impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, per lo svolgimento di attività teatrali e musicali, e di circoli culturali cinematografici per condurre iniziative di animazione e turismo sociale, per l'effettuazione di attività di formazione e aggiornamento;

- svolgere iniziative socio-culturali e attività di tempo libero e ricreative in proprio e in collaborazione o convenzione con associazioni e enti pubblici e privati;

- svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita alle associazioni di promozione sociale dalle disposizioni legislative vigenti;

- detenere quote di società che svolgano attività strettamente connesse con i propri scopi istituzionali.

Art.4 - Amministrazione del patrimonio

Il patrimonio comprensivo di proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione, anche nelle fattispecie individuate nel comma 3 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 agosto 2017.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenere una redditività adeguata.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione risponde la stessa col suo patrimonio e in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione medesima.

Art. 5 - Entrate dell'Associazione

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote annuali di tesseramento;
- b) le rendite del patrimonio;
- c) gli utili, i proventi, i redditi, i rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e ogni altro introito derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- d) i contributi di Unione Europea, Organismi internazionali, Stato, Regione, Provincia, Comune, di altri enti pubblici e privati e di persone fisiche;
- e) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni e le eventuali erogazioni liberali;
- f) ogni altro introito;
- g) i proventi da cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, ai tesserati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art.6 - Durata dell'esercizio finanziario e approvazione di bilancio o rendiconto

L'esercizio finanziario decorre dall'uno gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 10, 1° comma.

Art. 7 - Obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione

Il patrimonio, comprensivo di eventuali avanzi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Art. 8 - Organi dell'associazione

Organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea; b) il Consiglio; c) il Presidente.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane. Compongono l'Assemblea con diritto di voto, il Presidente, che la presiede, i Soci, purché in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento, e iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Ciascun socio ha diritto di voto e di rappresentanza nell'assemblea a norma del successivo articolo 19 del presente statuto.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con finalità consultive, senza diritto di

voto: 1. i componenti il Consiglio; 2. il Consigliere spirituale.

Soci e associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, libro soci e verbali delle assemblee, alle seguenti condizioni: a) richiesta scritta presentata al legale rappresentante, b) divieto di produrre copie fotostatiche, c) compatibilmente con la disponibilità del segretario ad essere presente.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea nella sua sovranità si riunisce in sessione ordinaria entro il mese di aprile di ciascun anno, per approvare il bilancio o il rendiconto annuale.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) deliberare il numero dei componenti l'Organo di amministrazione;
- c) nominare, quando previsto, e revocare il soggetto incaricato della revisione dei conti, che fungerà anche da Organo di controllo qualora si verificano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- d) approvare il bilancio;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare il programma delle attività dell'Associazione;
- g) approvare il regolamento dei lavori assembleari;
- h) approvare i regolamenti applicativi dello Statuto;
- i) approvare il bilancio d'esercizio ovvero il rendiconto economico;

L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria:

- a) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) per deliberare modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per la deliberazione di scioglimento e di devoluzione del patrimonio, occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve avvenire con ogni forma di pubblicità ritenuta idonea dal consiglio, anche mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca presso la sede dell'associazione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

Art. 11 - L'Organo di amministrazione: composizione e nomina

L'Organo di amministrazione è composto da membri eletti dall'Assemblea fra i Tesserati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; l'Assemblea stabilisce il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione prima di procedere all'elezione degli stessi.

La maggioranza degli amministratori (Consiglio direttivo) è scelta tra le persone fisiche associate, conosciute e apprezzate per possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza anche con riferimento a requisiti previsti da codici di comportamento redatti dalla Rete nazionale a cui l'Associazione è affiliata.

I membri dell'Organo di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo di amministrazione.

Qualora venisse meno la maggioranza, degli amministratori l'intero Organo si intenderà decaduto.

In tale eventualità l'Organo di amministrazione decaduto, che rimane responsabile della gestione ordinaria dell'associazione fino a insediamento del nuovo consiglio eletto dall'Assemblea, procede alla immediata convocazione dell'Assemblea elettiva.

La funzione di Amministratore è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate e autorizzate o ratificate dal Consiglio.

Art.12 - Decadenza e obblighi degli amministratori

Non può essere nominato membro dell'Organo di amministrazione, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di amministratore chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dall'Organo di amministrazione, previa constatazione scritta dei motivi all'interessato, dopo aver preso atto della terza assenza ingiustificata.

Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare all'interessato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, l'amministratore può presentare appello allo stesso Organo di amministrazione a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che ne disporrà la convocazione entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia dell'Organo di amministrazione è definitiva e inappellabile.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art. 13 - Compiti del Consiglio

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Al Consiglio spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio, ai sensi dei successivi articoli 21 e 22, delibera a maggioranza assoluta

dei suoi componenti, sull'accettazione, sul diniego e sulla revoca della domanda di adesione presentata da coloro che intendono aderire all'associazione.

Spetta al Consiglio determinare l'importo delle quote annuali di adesione e tesseramento, di cui ai successivi articoli 21 e 22.

Il Consiglio predisporre annualmente il bilancio d'esercizio o rendiconto economico e finanziario che sottopone ad approvazione dell'Assemblea, nonché il Programma delle attività dell'Associazione che, approvato dall'Assemblea, provvederà ad attuare.

Spetta al Consiglio predisporre i Regolamenti previsti dal presente statuto ovvero tutti gli altri Regolamenti che riterrà opportuno predisporre per il buon funzionamento dell'Associazione, e che saranno approvati dall'Assemblea.

In particolare, spetta al Consiglio:

1. deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o temporanee, ma non anche il trasferimento della sede sociale, la cui delibera spetta all'assemblea;

2. nominare i soggetti investiti della rappresentanza sociale.

3. proporre all'Assemblea l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative per eventuali modifiche di carattere tecnico, esclusivamente sulla scorta di precise indicazioni da parte degli organi associativi superiori (territoriale, regionale o nazionale), ai quali ogni adeguamento è sottoposto a verifica di conformità;

4. delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega (Cc 2381), anche in merito a accettazione, diniego e revoca dell'adesione presentata da coloro che intendono aderire all'Associazione;

5. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;

6. impartire direttive ai Soci sul tesseramento;

7. nominare, su proposta del Presidente, anche tra i non consiglieri, purché aventi gli stessi requisiti, i Coordinatori dei vari settori di attività.

Art. 14 - Convocazione e validità delle sedute del Consiglio

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione è inoltrata agli interessati a mezzo di idonea comunicazione almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Allo scopo di rendere possibile l'avviso via telematica i componenti del Consiglio dovranno eleggere domicilio per i rapporti con l'Associazione nel luogo e presso l'indirizzo e-mail, o recapito telefonico indicati nel libro verbali del Consiglio alla prima riunione successiva alla propria elezione, salva la facoltà di revoca di detta domiciliatazione.

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

Il presidente dirige i lavori del Consiglio, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura del Segretario, su apposito registro regolarmente tenuto.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, la deliberazione è rinviata a ulteriore approfondimento e successiva discussione.

Art.15 - Elezione del Presidente e Vice presidente

Il Presidente e il Vice Presidente, eletti tra i componenti il Consiglio, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo undici, terzo comma, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art.16 - Compiti del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio e dell'Assemblea, ne sottoscrive i relativi verbali, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e adotta, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà a ratifica del Consiglio alla prima riunione.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art.17 - Il Consigliere Spirituale

Il Consigliere Spirituale è, di regola, il Parroco o altro Presbitero da lui designato; è convocato alle riunioni del Consiglio, alle quali, qualora non sia eletto amministratore dall'Assemblea, partecipa con funzioni consultive senza diritto di voto.

Il Consigliere Spirituale partecipa all'elaborazione dei progetti formativi dell'Associazione e alla realizzazione delle relative iniziative.

Il Consigliere Spirituale contribuisce all'azione dell'Associazione, mantenendo costante il riferimento al Vangelo e vivo il rapporto con la comunità ecclesiale, attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

Art.18 - Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio e possono essere scelti anche tra persone che non fanno parte del Consiglio.

Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli stessi.

Il Tesoriere tiene i conti di cassa, effettua e sorveglia la riscossione delle entrate e esegue i pagamenti su mandato del Consiglio ovvero del Presidente.

Il Consiglio ha potere di attribuire gli incarichi di segretario e tesoriere a una stessa persona.

Art. 19 - Soci e Associati

Soci e Associati con diritto di voto sono i Tesserati legittimati ai sensi dell'articolo 2 del Codice Civile che fissa la maggiore età al compimento del diciottesimo anno.

Per l'acquisizione della qualità di socio si applicano le disposizioni sull'adesione e sul diniego e revoca dell'adesione previste dai successivi articoli 21 e 22.

Secondo la disciplina uniforme del rapporto associativo, a tutti i soci e associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, i soci maggiorenni hanno diritto di voto singolo per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario e delle attività, per l'elezione degli organi direttivi.

Ciascun socio ha diritto a un voto, e ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di tre soci, oppure di cinque soci qualora l'Associazione raggiunga e superi il numero di cinquecento soci tesserati.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, la trasmissibilità della qualifica di socio e la rivalutabilità delle quote associative versate.

Art. 20 - Adesione dei tesserati

Tutte le persone fisiche che presentando domanda di ammissione al competente organo dell'Associazione, che ha carattere aperto, dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi ispiratori dello Statuto, possono acquisire la qualità di Tesserato, versando la quota annuale di tesseramento. La domanda potrà essere respinta solo in presenza di comprovato motivo, e in caso di rigetto è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione, la cui decisione è inappellabile.

I Tesserati possono partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione Locale e frequentarne la sede; nel caso di affiliazione ad Associazione Nazionale, possono partecipare alle manifestazioni promosse dalla stessa a qualunque livello: nazionale, regionale, territoriale e locale secondo propri regolamenti interni.

I Tesserati in regola da almeno tre mesi con il versamento della quota annuale di tesseramento hanno il diritto di voto all'Assemblea.

I Tesserati, durante lo svolgimento delle attività, godono della garanzia assicurativa Nazionale contro i rischi RC e Infortunio con i massimali di copertura deliberati annualmente dal Consiglio Nazionale.

Art. 21 - Diniego e revoca dell'adesione

Il competente organo dell'Associazione non accoglie la domanda di adesione presentata dalla persona che intende diventare Socio quando:

a) lo stesso si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto o con quello dell'Associazione Territoriale cui l'Associazione Locale è affiliata;

b) lo stesso svolga attività che siano in contrasto con le finalità dell'Associazione Locale o dell'Associazione Territoriale e Nazionale alla quale è affiliata;

Il competente organo dell'Associazione delibera in merito alla revoca dell'adesione quando il Socio svolge attività in contrasto con le finalità dell'Associazione Locale e dell'Associazione Territoriale e Nazionale cui è affiliata.

La revoca dell'adesione, come anche il mancato versamento della quota annuale di adesione, comporta la perdita del diritto di partecipare alle attività dell'Associazione in ambito locale e a tutti i livelli della rete nazionale cui è affiliata.

Art. 22 - Quota annuale di adesione/tesseramento

Ciascun Socio versa ogni anno la quota annuale di adesione/tesseramento, il cui importo è determinato dal competente organo dell'Associazione, tenuto conto delle direttive del Consiglio Territoriale.

L'Associazione, ricevute le suddette quote annuali di affiliazione, versa all'Associazione Territoriale la quota stabilita dal Consiglio Territoriale trattenendo la restante parte per le esigenze del proprio funzionamento.

Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio, sono deliberati dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria, con le modalità previste dall'articolo 10 del presente statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore.

Salvo che le disposizioni legislative non dispongano diversamente, i beni dell'Associazione devono essere devoluti ad associazioni o enti aventi finalità di utilità sociale.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti ai Soci, agli amministratori e a dipendenti dello stesso.

Art. 24 - Circolo Culturale Cinematografico

L'Associazione si propone di svolgere attività di cultura cinematografica, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e ogni altra manifestazione o iniziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale e audiovisiva.

Per lo svolgimento dell'attività di cultura cinematografica l'Associazione aderisce ad Associazione Nazionale Circoli Cinematografici secondo le modalità e gli accordi stipulati attraverso apposita convenzione sottoscritta dalla stessa e dall'ente a cui è affiliata.

Le proiezioni cinematografiche sono comunque riservate ai soci muniti di tessera annuale rilasciata dall'Associazione nazionale a cui l'Associazione è affiliata, come prevede l'articolo 1 del presente statuto. Il divieto di accesso per i minori sarà rispettato per le proiezioni di film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione.

Per il perseguimento dei fini sociali, l'Associazione può assumere la gestione di una

sala cinematografica riservata ai soci ai sensi dell'art. 18, sesto comma del D.Lgs. n. 28/2004.

Art. 25 - Rinvio a disposizioni vigenti

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti:

- Legge 383/2000 fino alla fine dell'esercizio in cui viene istituito il Registro Unico Nazionale del terzo Settore;

- Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni, compresi i relativi decreti attuativi e correttivi, dall'esercizio successivo a quello di istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.